



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Oggetto: Fornitura di materiale bibliografico documentario per la biblioteca civica di Mondovì mediante affidamento diretto con l'impiego del mercato elettronico della PA, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023. Triennio 2026-2028 (CPV 22113000-5 - Libri per biblioteca).

Capitolato prestazionale

Generalità

La procedura è espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del Codice) attraverso la piattaforma AcquistinretePA sul MePA (sito: <https://www.acquistinretepa.it/>), d'ora in avanti denominato Piattaforma.

PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTINTEREPA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi i tempi necessari per la manutenzione ordinaria o straordinaria sulla stessa.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Mondovì

Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo libero

Corso Statuto, 13 – 12084 Mondovì (CN)

Codice NUTS: ITC16

Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari:

Servizio Istruzione

Telefono: +39 0174.559316

Fax: +39 0174.559268

Sito: www.comune.mondovi.cn.it

PEC: comune.mondovi@postecert.it

Responsabile unico del Procedimento: Dr. Livio Attanasio

Sezione 1: specifiche della fornitura, capitolato speciale

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto libri ed altro materiale documentario multimediale, in quantità e tipologia preventivamente non quantificabile, per la biblioteca civica del Comune di Mondovì, negli anni 2026, 2027 e 2028. La fornitura riguarda tutte le pubblicazioni (novità e disponibilità) edite dagli editori presenti sul libero mercato librario nei vari generi e tipologie editoriali comunemente presenti all'interno delle biblioteche di pubblica lettura (narrativa, saggistica, arte, letteratura, libri per ragazzi, enciclopedie e repertori di consultazione).

La fornitura verterà prevalentemente su pubblicazioni edite su supporto cartaceo ed in lingua italiana; potranno tuttavia essere richiesti anche titoli in lingue diverse dall'Italiano e su diverso supporto (di valore percentuale massimo comunque inferiore al 3% dell'importo di gara).

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore della fornitura posto a base di gara è pari a € 63.000,00 (sessantatremila/00), comprensivo dell'eventuale IVA di legge.

Detto valore è computato in riferimento al triennio 2026-2028 come di seguito precisato:

- anno 2026, cap. 900/0: € 21.000,00
- anno 2027, cap. 900/0: € 21.000,00
- anno 2028, cap. 900/0: € 21.000,00

Il valore complessivo dell'affidamento è da ritenersi onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri necessari alle prestazioni contrattuali scaturenti dall'affidamento della fornitura, nulla escluso.

ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA FORNITURA LIBRARIA

La fornitura si articolerà in acquisti parziali distribuiti negli anni solari 2026, 2027 e 2028, sulla base di ordini di acquisto formulati dalla stazione appaltante.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione delle liste d'acquisto, la Ditta affidataria deve garantire alla biblioteca del Comune di Mondovì un costante aggiornamento che potrà essere realizzato secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite predisposizione di un apposito bollettino delle novità arrivate in libreria da inviare alle biblioteche via mail con cadenza mensile contenente schede editoriali con tutte le informazioni utili alla valutazione di eventuali acquisti (copertine, *abstract*, prezzo, età di riferimento, dati editoriali ecc.)
- b) mediante la messa disposizione di un esauriente sito internet in grado di fornire i dati elencati al punto precedente.

Le liste d'acquisto verranno inoltrate alla Ditta aggiudicataria tramite e-mail, PEC o altro eventuale canale digitale predisposto dalla Ditta.

Le forniture di libri e dell'altro materiale documentario edito saranno richieste, per ciascun anno di contratto, entro il 30 novembre.

Le consegne dovranno essere completate entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno dell'appalto di riferimento.

Il fornitore aggiudicatario si impegna a mantenere le medesime condizioni di sconto e di consegna praticate al Comune di Mondovì anche a favore degli enti pubblici e privati aderenti al Sistema bibliotecario monregalese, che avranno facoltà di effettuare direttamente acquisti di materiale librario presso il soggetto affidatario della fornitura oggetto del presente capitolato.

Attualmente risultano aderenti al Sistema bibliotecario monregalese i Comuni di Bagnasco, Bastia, Belvedere Langhe, Carrù, Ceva, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Garesio, Lequio Tanaro, Lesegno, Marsaglia, Magliano Alpi, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Ormea, Pianfei, Roburent, Roccaforte Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, il Centro studi monregalesi e la Pro Niella Tanaro aps.

Il Comune di Mondovì provvederà a segnalare tempestivamente al fornitore affidatario eventuali nuovi Enti, pubblici e privati, aderenti al Sistema bibliotecario monregalese.

ART. 4 – TEMPISTICA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE LIBRARIO

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i materiali ordinati, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data d'invio dell'ordine, presso la biblioteca civica di Mondovì, sita in via Francesco Gallo, 12 - 12084 Mondovì (CN).

La consegna della merce potrà avvenire nei seguenti orari: dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Il recapito delle forniture presso i locali della biblioteca civica è a cura e rischio del fornitore.

La consegna dei lotti librari richiesti sarà effettuata senza alcun onere per la biblioteca.

A consegna della merce avvenuta il Comune di Mondovì potrà disporre, entro il termine di 10 giorni, la restituzione alla ditta aggiudicataria della merce deteriorata, non corrispondente all'ordine ovvero già in dotazione nel catalogo della biblioteca, a spese della ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, alcuni titoli ordinati risultassero irreperibili o indisponibili o non ancora editi, essa dovrà darne comunicazione motivata alla biblioteca entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora i titoli ordinati e dichiarati disponibili siano consegnati in ritardo rispetto al termine stabilito, la biblioteca si riserva la facoltà di restituirli alla ditta aggiudicataria.

ART. 5 – SOSTITUZIONE DELLA MERCE DANNEGGIATA O DIFETTOSA

La ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire, entro il termine massimo di 10 giorni, il materiale danneggiato o difettoso con altro esemplare identico in perfetto stato, anche se la copia difettosa fosse già stata inventariata e/o cartellinata. Ogni spesa di trasporto ed accessoria relativa alla sostituzione delle opere è a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti 6.1, 6.2 e 6.3.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "BDNCP") gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito, "FVOE"); a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi per le imprese – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, se dovuta in base alla natura giuridica dell'operatore economico. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo riferito agli ultimi migliori n. 3 esercizi finanziari disponibili dell'ultimo quinquennio (periodo 2020-2024) di € 126.000,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto a prova

del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dell'operatore economico ed è pari a due volte l'importo posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 99 del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver gestito nell'ultimo triennio (2022-2023-2024) forniture analoghe a quelli oggetto di concessione (forniture librerie), a favore di Enti pubblici o privati per un importo almeno pari a quello messo a base di gara (€ 63.000,00, Iva esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante redazione di un elenco delle forniture effettuate nel triennio 2022-2024, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, le verifiche saranno svolte d'ufficio acquisendo le certificazioni direttamente dalle stazioni appaltanti.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, dovranno essere prodotti, in originale o copia autentica, i certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ART. 7 – AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Riguardo all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 6, punto 6.3., trattandosi di avvalimento operativo, esso comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate ed effettive.

Pertanto, in tale caso le parti devono indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire la concessione.

L'avvalimento di un tale requisito di natura tecnica non può essere generico, non essendo sufficiente un richiamo "meramente cartaceo o dichiarato" allo svolgimento da parte dell'ausiliaria di attività che evidenzino le sue precedenti esperienze, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliaria all'ausiliata, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara).

Il relativo contratto dovrà pertanto prevedere e specificare le modalità (ad es. messa a disposizione della dirigenza tecnica, predisposizione di un programma di formazione del personale o altri

elementi concreti comunque valutabili dalla stazione appaltante) in forza delle quali l'esperienza dell'impresa ausiliaria si possa considerare effettivamente trasferita all'impresa ausiliata.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 del D. lgs. 36/2023, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- b) l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- c) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;

- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È vietata alla ditta concessionaria la cessione del contratto.

Il subappalto è consentito con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 ed esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Le prestazioni di servizi oggetto della concessione sono subappaltabili nei limiti indicati nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e, sussistendo le condizioni di legge, il subappalto sarà autorizzato dal Comune di Mondovì.

A tal fine il soggetto offerente dovrà specificare in sede di presentazione dell'offerta le parti dei servizi in concessione che intende affidare a terzi.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

La procedura sarà esperita tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando "Prodotti", categoria "Libri, Prodotti editoriali e multimediali" (CPV 22112000-5 - Libri per biblioteca).

L'offerta dovrà essere formulata tramite la piattaforma "Acquistinretepa.it" (MEPA), entro il termine perentorio che verrà stabilito con la pubblicazione della RDO.

Dovrà essere inoltre allegata all'offerta la seguente documentazione amministrativa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente:

- MOD 1 DGUE
- MOD 2 Ulteriori dichiarazioni
- MOD 3 Dichiarazione osservanza D. Lgs_81/2008
- MOD 4 Offerta percentuale di sconto
- MOD 5 Dichiarazione capacità tecnica

La documentazione di gara, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la Piattaforma AcquistinretePA entro il termine di presentazione delle offerte stabilito il giorno ____ 2025 alle ore ____, a pena di irregolarità non sanabile.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nel documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della

piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni. È importante che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Sezione/area dedicata alla documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le domande dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo),

entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 68 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'offerta verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Nella formulazione dell'offerta l'offerente dovrà indicare esclusivamente la percentuale di sconto che sarà applicata al prezzo di copertina apposto dall'editore o dall'importatore, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare.

È richiesta la formulazione di un'unica percentuale di sconto rispetto ai prodotti editi da tutte le case editrici e non sono consentite modalità di sconto espresse in forma di conguagli librari o di altra natura.

Il responsabile del procedimento, nel rispetto del principio di parità di trattamento, potrà richiedere alle ditte partecipanti all'indagine di mercato di produrre documenti supplementari e di fornire chiarimenti riguardo alle dichiarazioni presentate.

Per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà secondo quanto disposto dall'art. 110 del Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023).

L'aggiudicazione avverrà con determinazione del responsabile del dipartimento in intestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola offerta valida, di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il fornitore dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 106. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore, della relazione di rendicontazione e verifica della fornitura garantita, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione della fornitura assegnata. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

ART. 13 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, il termine per il pagamento delle competenze è fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando l'avvenuta esecuzione della prestazione in conformità alle specifiche recate dal presente capitolato.

Le fatture dovranno essere intestate al "Comune di Mondovì – corso Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN)"; le stesse dovranno essere generate esclusivamente in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse al comune attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55; in difetto, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale.

Sulla fattura emessa dovranno essere obbligatoriamente indicati, pena l'impossibilità di registrazione e conseguente necessità di procedere alla rettifica del documento:

- 1) gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento della fornitura;
- 2) gli estremi dell'impegno di spesa registrato in contabilità;
- 3) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- 4) il Codice Univoco Ufficio: TVUW8I;
- 5) la scadenza del pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- 6) l'annotazione relativa alla "scissione dei pagamenti" (come previsto dalla Legge di stabilità 2015 introduttiva del meccanismo dello *split payment* e, in particolare, dal suo decreto attuativo - D.M. 23 gennaio 2015).

Il pagamento sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; pertanto per le fatture ricevute si provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, anziché al fornitore, trattenendo la somma dovuta per l'imposta, come previsto dal D.M. 23/01/2015.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 9/12/2020 e s.m.i., che riceverà in copia contestualmente alla stipula del contratto.

Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice sopra citato.

ART. 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

Il fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento), nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti sopra specificatamente indicati, sia i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., che i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di affidamento, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Delibera n. 493 del 25/2024 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera A.N.A.C. n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo.

I Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Mondovì. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal citato regolamento.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) per il Comune di Mondovì è la Dott.ssa Elisa Bruno, tel. 0172 382763, email: dpo.comune.mondovi@compet-e.it. Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale del Comune.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e si impegna a dare comunicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune, nonché a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'affidamento, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della medesima legge, verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.

L'aggiudicatario si obbliga infine a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dott. Livio Attanasio – funzionario del Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, ai relativi decreti e provvedimenti attuativi, alle linee guida dell'ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di servizi, alle norme del Codice Civile, alla RDO nonché, in particolare, alla seguente documentazione approvata da Consip S.p.A.:

- Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione vers. 1.1 – Dicembre 2023;
- Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei Fornitori per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "Libri, prodotti editoriali e multimediali", ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, Vers. 5.0 – Febbraio 2025;
- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di beni - Allegato A al Bando MePA "Prodotti" (vers. 3.0 - Maggio 2023).

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Cuneo.

Mondovì, data della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE-CULTURA-ASSISTENZA-SPORT-TEMPO LIBERO
dott. Diego Sgarlato
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)